



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e Collaborazioni Esterne
Settore Stato giuridico ed economico del Personale Docente

IL RETTORE

VISTO il R.D. n. 1592/1933 ed in particolare l'art. 93, comma 2;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Afferenze e della Mobilità del Personale Docente ed in particolare l'art. 6 – Cambio di settore scientifico-disciplinare – emanato con D.R. 04.04.2011 n. 1107;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. 29.10.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 261 del 8.11.2012;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 51/13 del 26.02.2013, con la quale è stato approvato, con parziale rettifica, il Regolamento per la mobilità dei docenti tra settori scientifico-disciplinari;

VISTA la deliberazione n. 45/13 del 05.03.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il suddetto Regolamento;

DECRETA

l'emanazione, nel testo allegato, del "Regolamento per la mobilità dei docenti tra settori scientifico-disciplinari".

Roma, 18/03/2013
Decreto n. 884
prot. n. 0016806

IL RETTORE



REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ DEI DOCENTI TRA SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

Art. 1 – Procedura di richiesta e requisiti

- 1.1 In relazione allo sviluppo del proprio curriculum scientifico ed alla opportunità di favorire l'equilibrata distribuzione degli impegni didattici, i docenti possono presentare istanza di mobilità ad altro settore scientifico-disciplinare.
- 1.2 L'istanza, corredata dal curriculum scientifico-didattico, comprensivo della indicazione della eventuale idoneità e/o abilitazione conseguita e della indicazione dei corsi d'insegnamento tenuti negli ultimi cinque anni accademici, è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza per l'acquisizione del parere di merito, votato a maggioranza dal Consiglio di Dipartimento ove questi non abbia delegato tale funzione alla giunta, relativamente alla congruenza dell'attività scientifica degli ultimi tre anni accademici con il nuovo settore scientifico-disciplinare ed al carico didattico nel vecchio e nel nuovo settore scientifico-disciplinare.
- 1.3 Il parere di cui al comma precedente è espresso avendo acquisito i pareri dei Dipartimenti, laddove esistenti, con pertinenza prevalente o primaria o condivisa relativa al nuovo settore scientifico-disciplinare; detti pareri devono riguardare in particolare la congruenza e la qualificazione dell'attività scientifica degli ultimi tre anni con il nuovo settore scientifico-disciplinare; ove il parere non sia inviato al Dipartimento di attuale afferenza entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il parere s'intende reso positivamente. Qualora il parere sia negativo il procedimento non può essere ulteriormente sviluppato.
- 1.4 Per coloro che non sono in possesso dell'idoneità nazionale o dell'abilitazione nazionale, dopo la delibera motivata del Dipartimento di afferenza sulla compatibilità dei profili curriculari scientifici con il nuovo settore scientifico-disciplinare, è necessaria l'acquisizione del parere del CUN e, successivamente la delibera del Senato Accademico di cui al successivo art.2.
- 1.5 Per coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o l'abilitazione nazionale nel nuovo settore scientifico disciplinare, non è richiesto il parere del CUN, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 93, comma 2 del R.D. n. 1592/1933.



1.6 Non hanno titolo a presentare istanza di mobilità coloro che non abbiano raggiunto i requisiti stabiliti dall'ANVUR nell'ultima tornata concorsuale utile; non hanno titolo altresì coloro che non abbiano rendicontato puntualmente l'attività didattica, in osservanza delle disposizioni a tal fine impartite dall'Amministrazione.

Art. 2 – Approvazione della mobilità da parte del Senato Accademico

2.1 Il passaggio è disposto con decreto rettorale, previo motivato parere conforme del Senato Accademico, espresso per i profili didattici che derivano dalla mobilità tra i due settori scientifico-disciplinari.

Sotto il profilo della programmazione didattica il parere del Senato deve tener conto della equilibrata distribuzione e del carico didattico nei due settori in relazione ai professori di ruolo inquadrati nei medesimi; costituisce elemento di giudizio positivo la circostanza della intervenuta quiescenza di professori nel nuovo settore scientifico-disciplinare, in presenza di altri professori di uguale fascia nel settore scientifico-disciplinare di partenza; costituisce altresì elemento di giudizio positivo aver insegnato per almeno tre anni negli ultimi cinque in un corso riferibile al nuovo settore scientifico-disciplinare.

2.2 In presenza di più istanze sullo stesso settore scientifico-disciplinare, il Senato delibera valutandole comparativamente tenendo conto che la preferenza deve essere accordata a chi abbia un miglior curriculum scientifico giudicato secondo i criteri di eccellenza stabiliti per ciascun settore dall'ANVUR.

2.3 E' vietato il cambio di settore scientifico-disciplinare ai Ricercatori a tempo determinato e ai docenti che non siano stati confermati.

2.4 Dalla data del presente regolamento cessano di aver effetto le precedenti disposizioni in materia contenute nell'art. 6 del Regolamento per la disciplina delle Afferenze e della Mobilità del personale Docente emanato con D.R. del 04.04.2011 n. 1107